

DELIBERAZIONE 30 GIUGNO 2021
278/2021/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 LUGLIO 2021, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1164^a bis riunione del 30 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
- il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 (di seguito: decreto-legge Sostegni);
- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/21);
- il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto 21 maggio 2021);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali,

- ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con deliberazione 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
 - il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TISG);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
 - la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale”, approvata con la deliberazione 67/2019/R/gas, come successivamente integrata e modificata (RAST);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
 - la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
 - la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
 - la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 554/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 554/2019/R/gas);
 - la “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTRG), approvato con deliberazione 554/2019/R/gas, come successivamente integrato e modificato;
 - la deliberazione dell’Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com (di seguito: deliberazione 60/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 349/2020/R/com (di seguito: deliberazione 349/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 548/2020/R/com (di seguito: deliberazione 548/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 124/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 124/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 279/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 279/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 280/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 280/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 281/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2021/R/eel);
- lo schema di decreto-legge esaminato dal Consiglio dei Ministri in data 30 giugno 2021;
- la comunicazione della Sogin prot. 31237 del 24 giugno 2021 (prot. Autorità 25808 del 24 giugno 2021) (di seguito: comunicazione 24 giugno 2021);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 14743 del 15 giugno 2021 ((prot. Autorità 24497 del 15 giugno 2021);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. 16511 del 14 giugno 2021 ((prot. Autorità 24713 del 16 giugno 2021) (di seguito: comunicazione 14 giugno 2021).

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione 14 giugno 2021, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all’andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 30 giugno 2022;
- sulla base delle suddette stime, si confermano sostanzialmente le previsioni del precedente trimestre in relazione all’andamento generale della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
- in relazione al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (di seguito: conto A3), si registra un significativo miglioramento degli oneri di competenza dell’anno 2021, per effetto essenzialmente dell’aumento del PUN;
- con il decreto 21 maggio 2021 sono stati determinati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas per gli anni 2021-2024; e che, in relazione a tali disposizioni, sono significativamente diminuiti rispetto alle stime del precedente trimestre gli oneri previsti per l’anno 2020 e per gli anni successivi

in capo al conto alimentato dall'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} (di seguito: conto UC7) e, per il settore gas, al conto alimentato dalle componenti RE e RET (di seguito: conto RE/RET);

- in particolare, si stima che entro la fine del 2021 il conto UC7 registri un significativo avanzo di cassa e di competenza;
- per contro, si sono incrementate le stime relative agli esborsi attesi per l'incentivazione alle rinnovabili termiche e agli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 28/11, nonché ai conti alimentati dalle componenti tariffarie di cui alla RTTG;
- inoltre, in relazione agli oneri di competenza dei *bonus* sociali del settore elettrico e gas, il decreto-legge 124/19 ha introdotto, a partire dall'anno 2021, il meccanismo di riconoscimento automatico, le cui modalità applicative sono state definite con la deliberazione 63/2021/R/com, recentemente integrata con la deliberazione 257/2021/R/com;
- in relazione a tale nuovo regime dei *bonus* sociali, gli oneri previsti in capo ai conti alimentati dall'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} (per il *bonus* elettrico – di seguito: conto AS) e GS/GST (per il *bonus* gas – di seguito: conto GS/GST) sono previsti in significativo aumento rispetto a quelli degli anni precedenti, anche se non si dispone ancora di stime precise;
- in relazione a quanto evidenziato nel precedente alinea, mentre il conto GS/GST presenta tuttora una buona liquidità che consente di coprire gli oneri di competenza, il conto AS risulta in sofferenza.

CONSIDERATO CHE:

- il deciso miglioramento delle prospettive economiche a livello globale, accompagnato dall'emergere di criticità locali nelle catene di approvvigionamento per effetto della pandemia da COVID-19, ha alimentato, nel primo semestre 2021, un generalizzato aumento dei costi delle materie prime nei mercati internazionali; e che, per quanto riguarda il settore energetico, a questo *trend* di crescita si sono sommate specifiche dinamiche settoriali, legate in ampia misura alla valorizzazione dei permessi di emissione della CO₂;
- si è evidenziato pertanto uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas;
- detti andamenti si riflettono sui prezzi *forward* dell'energia elettrica e del gas naturale per il prossimo semestre e in particolare per il periodo luglio - settembre 2021;
- in relazione al servizio di maggior tutela dell'energia elettrica, la determinazione delle condizioni economiche prende tra l'altro a riferimento la stima della media trimestrale del Prezzo Unico Nazionale (PUN), sulla borsa elettrica, relativa al trimestre oggetto di aggiornamento;
- con la deliberazione 281/2021/R/eel, l'Autorità ha aggiornato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2021 le condizioni economiche del servizio di maggior

tutela, con un significativo aumento rispetto alla medesime condizioni relative al trimestre precedente;

- le tensioni registrate sui mercati delle *commodities* energetiche possono anche impattare i prezzi dell'energia elettrica nel mercato libero;
- l'aggiornamento delle condizioni di tutela per il mercato del gas naturale si basa sulle quotazioni a termine del prezzo del gas naturale, per fornire al cliente un segnale di prezzo corretto e coerente con il costo del servizio;
- con la deliberazione 280/2021/R/gas, l'Autorità ha, pertanto, aggiornato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2021 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, con un significativo aumento rispetto alla medesime condizioni relative al trimestre precedente;
- nel settore elettrico, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali; e che, in particolare, nel secondo trimestre 2021, la componente tariffaria *A_{SOS}* rappresenta il 16,30% della spesa annua (lordo imposte) sull'utente domestico tipo servito in maggior tutela, mentre la componente tariffaria *A_{RI}* il 3,76%, per un totale di oltre il 20%;
- il peso delle ulteriori componenti sulla spesa totale annua di gas degli utenti finali risulta meno significativa rispetto a quanto sopra evidenziato per il settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in data odierna, e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, comprende disposizioni che prevedono il trasferimento alla Cassa di 1,2 miliardi di euro per il contenimento degli adeguamenti tariffari del settore elettrico nel terzo trimestre 2021;
- tali risorse sono, tra l'altro, finanziate con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la deliberazione 60/2020/R/com è stato costituito presso la Cassa un conto di gestione straordinario, destinato a garantire il finanziamento delle iniziative a sostegno dei settori elettrico, gas e degli utenti finali del settore idrico, previste dalla normativa vigente, connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 (di seguito: Conto emergenza COVID-19);
- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge Sostegni prevede che *"Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite massimo delle risorse di cui al*

comma 3, che costituiscono tetto di spesa. L'Autorità ridetermina, senza aggravii tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo che:

- a. *sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;*
 - b. *per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.”;*
- il medesimo articolo 6 del decreto-legge Sostegni dispone inoltre che, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema, viene autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19 costituito presso la Cassa;
 - con la deliberazione 124/2021/R/eel, l’Autorità ha dato immediata attuazione alle disposizioni urgenti di cui all’articolo 6 del decreto-legge Sostegni;
 - in particolare, con la deliberazione 124/2021/R/eel, l’Autorità ha definito in maniera ridotta, tra l’altro, i valori della componente tariffaria A_{SOS} e della componente tariffaria A_{RIM} per le utenze di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), del TIT (di seguito: utenze BTAU) per il periodo 1 aprile – 30 giugno 2021;
 - con la deliberazione 123/2021/R/com, l’Autorità ha confermato i valori delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} già fissate, per il precedente trimestre, dalla deliberazione 595/2020/R/com, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 aprile – 30 giugno 2021;
 - l’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 73/21, prevede che:
 - a. *“La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, trova applicazione con le medesime modalità ivi previste anche per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021”* (comma 1);
 - b. *“Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77”* (comma 2);
 - con la deliberazione 279/2021/R/eel, l’Autorità ha pertanto integrato la deliberazione 124/2021/R/eel, al fine di includere, tra l’altro, i valori ridotti della componente tariffaria A_{SOS} e della componente tariffaria A_{RIM} per le utenze BTAU per il periodo 1 – 31 luglio 2021, tenendo conto delle determinazioni assunte nel

presente provvedimento per le aliquote degli oneri generali per il terzo trimestre 2021.

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AGLI ONERI NUCLEARI (SETTORE ELETTRICO)

- con la comunicazione 24 giugno 2021, la Sogin ha trasmesso, all’Autorità, l’aggiornamento del piano finanziario 2021, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).

CONSIDERATO CHE:

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 595/2020/R/com l’Autorità ha disposto di adeguare in aumento le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal 1 luglio 2021;
- in particolare, il comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2021, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 2,2880 centesimi di euro/smc;
- si stima che detto aumento contribuisca, insieme alla prevista riduzione degli oneri in capo al conto RE/RET a seguito dell’adozione del decreto 21 maggio 2021, già ricordata, ad annullare entro il 2021 il deficit di competenza del medesimo conto;
- con la deliberazione 96/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato la revisione delle modalità di allocazione dei costi relativi ai titoli di efficienza energetica e di applicazione delle componenti tariffarie RE e RET, prevedendo, in particolare, per i produttori ammessi al beneficio, che il diritto alla restituzione della parte della componente tariffaria RE o RET a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE decorra dal 1 luglio 2021;
- con la deliberazione 548/2020/R/com, l’Autorità ha previsto che:
 - a. a partire dalla competenza 1 luglio 2021, l’Autorità, in sede di aggiornamento periodico, evidenzia separatamente la parte delle componenti RE e RET corrispondenti all’elemento RE_{TEE} ;
 - b. a partire dalla competenza 1 luglio 2021, nell’ambito della definizione delle percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT, sia individuata anche la parte ($\Delta UC7$) dell’elemento A_{uc7RIM} il cui gettito è destinato ad alimentare direttamente il conto RE/RET, a copertura degli importi restituiti ai produttori termoelettrici;
- con la deliberazione 595/2020/R/com, l’Autorità ha rimandato al provvedimento di aggiornamento periodico a valere dal 1 luglio 2021 la definizione della parte delle componenti RE e RET corrispondenti all’elemento RE_{TEE} ;

- la quota parte degli oneri derivanti dal meccanismo dei TEE coperta dal gettito delle componenti RE e RET nel 2021 risulta pari al 67,75% del totale degli oneri coperti dal medesimo gettito;
- ai sensi dell'articolo 36 della RTTG, a decorrere dall'1 gennaio 2020, è istituita la componente tariffaria CRV^{ST} , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al *settlement gas* (di seguito: corrispettivo CRV^{ST});
- ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CRV^{ST} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" di cui al TISG;
- il corrispettivo CRV^{ST} è funzionale alla copertura del costo di approvvigionamento delle differenze fra i volumi immessi e prelevati presso gli impianti di distribuzione; e che tale costo è correlato al prezzo all'ingrosso del gas naturale;
- l'attuale livello del corrispettivo CRV^{ST} , pari a 0,55 centesimi di euro/smc, risulta sottodimensionato alla luce dell'incremento del prezzo del gas all'ingrosso intervenuto successivamente al momento in cui ne è stato disposto l'aggiornamento con la deliberazione 349/2020/R/com;
- non si rilevano altri elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- ai fini di mitigare gli impatti, di entità straordinaria, dell'attuale congiuntura e della forte crescita dei prezzi di emissione della CO₂ sui prezzi delle *commodities* energetiche e, di conseguenza, sulla spesa complessiva per la fornitura di energia elettrica per gli utenti finali, tenuto conto delle disposizioni presenti nel sopra richiamato decreto-legge (in corso di pubblicazione), nonché delle migliorate previsioni di competenza del conto UC7:
 - a. ridurre significativamente, per il terzo trimestre del corrente anno 2021, il livello dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} ;
 - b. prevedere che le risorse di cui al medesimo decreto-legge siano destinate a coprire il mancato gettito derivante nel terzo trimestre 2021 da quanto previsto alla precedente lettera a.;
 - c. ridurre, per il terzo trimestre del 2021, il livello dell'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SO5} per tener conto dei minori oneri relativi all'incentivazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, a causa della riduzione di cui alla precedente lettera a., con effetto stimato pertanto nullo sul livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
 - d. annullare, transitoriamente, l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;
- procedere ad un primo adeguamento al rialzo dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} ;

- fissare pertanto le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} sulla base di quanto precisato nei precedenti alinea, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel, come modificata dalla deliberazione 279/2021/R/eel, per le utenze BTAU nel periodo 1 – 31 luglio 2021.

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- dare seguito a quanto già disposto dal comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com, e, pertanto, fissare, a decorrere dal 1 luglio 2021, il valore della componente RET pari a 2,2880 centesimi di euro/smc, e aggiornare conseguentemente la componente tariffaria RE;
- definire la quota delle componenti RE e RET corrispondenti all'elemento RE_{TEE} valida a decorrere dal 1 luglio 2021 pari al 67,75% dell'aliquota totale delle medesime componenti;
- prevedere di adeguare in riduzione le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal prossimo 1 gennaio 2022;
- ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a 1,000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2022;
- confermare tutti i valori delle ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 24,458 milioni di euro entro il 30 luglio 2021;
 - 29,508 milioni di euro entro il 31 agosto 2021;
 - 24,251 milioni di euro entro il 30 settembre 2021;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 0,558 milioni di euro entro il 31 agosto 2021;
 - 0,558 milioni di euro entro il 30 settembre 2021;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia

- elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 – 31 luglio 2021.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 – 31 luglio 2021.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento, fatto salvo quanto previsto dalla deliberazione 124/2021/R/eel per le utenze BTAU nel periodo 1 – 31 luglio 2021.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.
- 1.6 Le percentuali di ripartizione della componente A_{RIM} di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021 sono:
- 23,81% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
 - 0,00% di A_{RIM} sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
 - 24,30% di A_{RIM} sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
 - 4,77% di A_{RIM} sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
 - 7,09% di A_{RIM} sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
 - 0,00% di A_{RIM} sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
 - 4,38% di A_{RIM} sul Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
 - 31,04% di A_{RIM} sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - 4,61% di A_{RIM} sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 1.7 Il 100% della componente A_{SOS} è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 luglio 2021, sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 3.3 della deliberazione 595/2020/R/com, è confermato.
- 2.4 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2020, di cui al comma 2.4 della deliberazione 349/2020/R/com, è confermato.
- 2.5 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021, di cui al comma 2.5 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2021.
- 2.6 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022, di cui al comma 2.6 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato.

Articolo 3

Aggiornamenti con efficacia dal 1 gennaio 2022 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 3.1 A decorrere dal 1 gennaio 2022, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 1,1443 centesimi di euro/smc.
- 3.2 A decorrere dal 1 gennaio 2022, il valore della componente CRV^{ST} è fissato a 1,0000 centesimi di euro/smc.

Articolo 4

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 4.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
 - 24,458 milioni di euro entro il 30 luglio 2021;
 - 29,508 milioni di euro entro il 31 agosto 2021;
 - 24,251 milioni di euro entro il 30 settembre 2021;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 4.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
 - 0,558 milioni di euro entro il 31 agosto 2021;
 - 0,558 milioni di euro entro il 30 settembre 2021;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Le risorse pari a 1,2 miliardi di euro, da versare alla Cassa, ai sensi del decreto-legge approvato in data odierna, richiamato in premessa, sono destinate al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini